



Comune di
Viareggio

Provincia di Lucca



REGOLAMENTO DI POLIZIA E DECORO URBANO

Approvato con delibera del C.C. n° del .-

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 **Finalità**

1. Nell'ambito delle organizzazioni comunali preordinate, i compiti di Polizia Urbana si connotano per essere finalizzati alla migliore tutela della convivenza dei cittadini alla loro sicurezza, nonché con la disciplina dei pubblici servizi e dell'uso e preservazione del patrimonio comunale stabilendo specifici divieti ed obblighi in capo alle persone che, comunque, fruiscono del territorio di riferimento comunale e dei suoi beni.
2. La convivenza sociale comporta la fruizione e la utilizzazione di beni comuni, che sono:
 - 1) il suolo pubblico, ovvero quello privato, ma gravato da servitù di uso pubblico;
 - 2) le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di pertinenza non recintate conformemente al Regolamento edilizio;
 - 3) le facciate degli edifici e di ogni manufatto la cui integrità e decoro vadano salvaguardati;
 - 4) gli impianti e le strutture di uso comune collocati su beni di cui ai precedenti punti.
3. I beni comuni sono fruibili senza limitazioni o preclusioni, da chiunque nel rispetto del presente Regolamento e delle altre normative vigenti.

Art. 2 **Ambito di applicazione**

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, il presente Regolamento detta norme autonome, oppure integranti disposizioni generali o speciali, in materia di :
 - 1) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - 2) igiene, vivibilità e pubblico decoro;
 - 3) attività lavorative e mestieri;
 - 4) sanzioni pecuniarie;
 - 5) rimesse in pristino.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER L' UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE

Capo 1

Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art.3

Fruizione dei beni comuni

1. La fruizione delle vie, piazze, parchi, giardini ed ogni altro luogo pubblico è libera, nel rispetto dei medesimi diritti che sono propri di tutti gli appartenenti alla comunità perché residenti, domiciliati, dimoranti od in transito per fini lavorativi o turistici.
2. Fatte salve le sanzioni del Codice Penale, in ogni caso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - 1) compiere atti che possono offendere la pubblica decenza fuori dai luoghi deputati, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche, sputare a terra, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - 2) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - 3) entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane pubbliche, farvi entrare animali, lavare persone e animali;
 - 4) occupare i monumenti e le fontane come luogo di sosta o stazionamento, e compiere qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione;
 - 5) salire o arrampicarsi su pali, alberi, monumenti, segnaletica o altre proprietà pubbliche;
 - 6) bivaccare, disporre giacigli, o comunque coricarsi per terra nelle piazze, strade, marciapiedi, loggiati, sui gradini dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, nei parchi cittadini, nei giardini e nelle aiuole, e nello spazio pubblico antistante pubbliche sedi oppure esercizi pubblici o commerciali o di pubblico spettacolo/intrattenimento, e negli altri luoghi aperti al pubblico passaggio, fatte salve le aree appositamente adibite;
 - 7) sdraiarsi o salire sulle panchine pubbliche con i piedi, anche senza scarpe;
 - 8) consumare pasti in luoghi pubblici, fatte salve le aree appositamente attrezzate;
 - 9) circolare o sostare su tutte le strade, vie, viali e piazze cittadine e in tutti gli altri luoghi pubblici, esercizi pubblici o mezzi pubblici in tenuta balneare o a torso nudo, con la sola esclusione delle aree adibite alla balneazione;
 - 10) affiggere manifesti, volantini o altri scritti e immagini ai muri, alle recinzioni, agli alberi, ai cartelli stradali o ad altre strutture pubbliche, scrivere sui muri o imbrattarli (salve le attività artistiche autorizzate dall'Amministrazione), o comunque recare danno ai beni pubblici o esposti alla pubblica vista. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento Pubblicità e Affissioni per la pubblicità commerciale. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente

Regolamento, gli agenti operanti provvederanno a far rimuovere il materiale affisso.

- 11) ancorare biciclette ed altro all'arredo urbano, ai pali, ai lampioni, agli alberi o ai segnali stradali;
 - 12) appoggiare biciclette ai cordonati dei marciapiedi.
3. Nell'accertamento della violazione alle norma dei due precedenti punti, gli agenti operanti, oltre all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento, potranno provvedere alla rimozione del veicolo con addebito, a carico della persona che si dimostrerà il proprietario o comunque il detentore del veicolo, delle spese relative alla rimozione, trasporto e custodia, da pagarsi anticipatamente alla riconsegna del veicolo stesso.

Art.4

Pubblica decenza

1. Tenendo conto che l'attività di prostituzione non è vietata se effettuata come libera scelta della persona che la esercita, essa è comunque fonte di situazioni di degrado e isolamento che potrebbero favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e, comunque causa di pericoli per la circolazione stradale a causa dei comportamenti imprudenti di coloro che ricercano tali prestazioni. Essa costituisce, per le modalità del suo esercizio, offesa alla pubblica decenza, turba gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, rendendo difficoltosa la fruizione e il libero accesso agli stessi, e favorisce il verificarsi di situazioni igienico-ambientali pericolose per la salute pubblica dei luoghi frequentati dalle persone dedite alla prostituzione.
2. Ove stazionino soggetti i quali, per le condizioni di orario e/o di posizionamento a margine della carreggiata, in atteggiamento atto ad attirare l'attenzione dei conducenti, appaiano dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, è fatto divieto ai conducenti dei veicoli a motore, che giungano in prossimità o in corrispondenza degli stessi soggetti:
 - a) di procedere a passo d'uomo, dovendosi invece regolare la velocità, in particolare in orario notturno, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni disordine per la circolazione;
 - b) di eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente;
 - c) di eseguire qualsiasi manovra repentina di accostamento e/o di fermata.
3. Per i divieti sopra descritti non è necessaria l'apposizione di segnaletica stradale, rivestendo il presente articolo una finalità ricognitiva e specificativa, relativamente alla fattispecie oggetto del presente provvedimento, di comportamenti astrattamente vietati dagli artt. 141 e 154 del Codice della strada.
4. I divieti di cui ai punti precedenti non valgono per i volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità.

Art.5

Uso del suolo pubblico ed attività vietate

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento per le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
 - a) esercitare mestieri girovaghi, salvo specifica regolamentazione in cui verranno stabiliti eventuali spazi, orari e modalità di effettuazione;
 - b) mendicare con insistenza o petulanza;
 - c) esercitare attività continuative di qualsiasi genere, tendenti a provocare l'interesse degli automobilisti con offerte di merci, di propaganda, di prestazioni di servizi occasionali o anche di semplici richieste di contributi monetari, che si svolgano su aree di intersezione o di scorrimento stradale con traffico attivo e non riservate allo stazionamento dei pedoni;
 - d) esercitare analoghe attività di cui al punto precedente, quando configurino evidente disagio, per la continuità e insistenza con la quale si svolgono e per la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e degli esercenti attività commerciali nell'ambito delle loro strutture e della loro attività;
 - e) lavare i veicoli;
 - f) lavare le soglie, le finestre, le tende solari e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.
 - g) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia consentito dal Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.
3. Ogni esercente il commercio su aree pubbliche ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'orario di vendita, deve provvedere a raccogliere i rifiuti di ogni genere presenti nell'area del posteggio, a racchiuderli in sacchetti o altri contenitori idonei ad evitare il rovesciamento dei rifiuti, e a lasciarli ai margini dell'area pubblica, per consentire il ritiro da parte del personale addetto al servizio di raccolta.
4. È vietato nella zona dei Viali a mare posta tra il mare, il canale Burlamacca, via Foscolo e Buonarroti comprese e la Fossa dell'Abate, e nella zona centro città delimitata da via Foscolo, il canale Burlamacca, la linea ferroviaria e la via Vespucci compresa, esercitare il commercio in forma itinerante, ancorché in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche,

Art.6

Gare sportive e giochi

1. E' vietato esercitare giochi in spazi diversi da quelli ad essi destinati. In detti spazi devono essere rispettate le attrezzature e le limitazioni ivi presenti.
2. E' vietato l'utilizzo tavole (skate-board) od altri acceleratori di andatura o velocità contro cordoli, scalinate, panchine o altri arredi urbani.

Art.7
Divieto di campeggio

1. E' vietata su tutto il territorio comunale l'attività di campeggio comunque intesa. La stessa è consentita unicamente negli ambiti delle attività ricettive allo scopo autorizzate.
2. E' vietato, altresì, l'utilizzo di caravans, autocaravans, nonché attrezzature similari, a scopo di insediamento abitativo o comunque per costituire accampamento o campeggio.
3. L'utilizzo di tali veicoli è consentito solo nelle aree autorizzate e alle condizioni e con i limiti prescritti dall'art.185 del Codice della Strada. Di conseguenza detti veicoli non devono poggiare sul suolo salvo che con le ruote, non emettere deflussi di ogni genere nell'aria salvo quelli del propulsore meccanico e non occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo in assetto di marcia.
4. E' vietato, altresì esporre da detti mezzi qualsiasi oggetto o attrezzatura non rientranti in quelli di pertinenza del veicolo ai fini della circolazione stradale. In tal caso ogni loro uso, durante la fase di sosta, è ritenuto ad ogni effetto occupazione abusiva dello spazio pubblico e come tale punibile ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

Art.8
Terreni in stato di abbandono

1. E' fatto obbligo ad Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche proprietari, possessori e/o detentori, a qualsiasi titolo, di lotti di terreno ineditati e confinanti con la sede stradale, di provvedere con regolarità a ripulire dalla crescita della vegetazione infestante, dai rifiuti e materiali costantemente depositati e a mantenere adeguatamente recintati ed idoneamente disinfestati, i lotti di terreno, nonché le pertinenze di edifici privati e strutture artigianali a contatto con edifici abitati, almeno due volte ogni anno, una entro il mese di Giugno ed una entro il mese di Ottobre, allo scopo di eliminare gli inconvenienti che favoriscono la proliferazione di insetti ed animali di ogni tipo e che rappresentano un continuo pericolo di incendi, con grave pregiudizio per la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica.
2. Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'ufficio, senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

Art.9
Vigilanza degli edifici e di terreni

1. Tutti i proprietari di edifici ed altre costruzioni e terreni di qualsivoglia destinazione urbanistica, tenuti in stato di degrado ed abbandono:
 - a) debbono provvedere, all'ideale recinzione e alla fisica interdizione degli stessi ove mancante o carente, anche intervenendo sulle aree perimetrali con i materiali più opportuni in relazione ai luoghi ed alle vigenti disposizioni edilizie, al fine di evitarne la diretta accessibilità;
 - b) sono tenuti a vigilare con la cadenza più opportuna e comunque non superiore ai quindici giorni, se del caso avvalendosi di strumentazione tecnologica idonea o di prestazioni professionali di vigilanza privata, affinché le opere così realizzate non vengano rimosse, rese inservibili od altrimenti violate, provvedendo in ogni caso al loro ripristino ed informando il Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.
2. Resta fermo il potere dell'Ente di valutare la congruità delle misure adottate e di disporre se del caso correttivi ed integrazioni.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza.
4. E' fatta salva altresì la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutare, se del caso, l'emissione di ordinanze per dichiarare l'inagibilità dell'immobile.
5. Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'ufficio, senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

Art.10
Occupazione abusiva di edifici e di terreni in stato di abbandono

1. Per l'accertamento di occupazioni illegali di edifici e terreni sia pubblici che privati, la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono accedervi direttamente nel caso che il bene da controllare sia di fatto accessibile e che non vi sia necessità di dover aprire porte, cancelli o altri accessi, chiusi con chiavi, catene ecc.
2. In caso di insediamenti non autorizzati di singoli e/o comunità in edifici o terreni pubblici o privati siti su tutto il territorio comunale si procede allo sgombero e all'allontanamento immediato con le modalità a disposizione della Polizia Municipale e con l'eventuale collaborazione delle Forze dell'Ordine.
3. Per gli edifici e terreni privati, il proprietario deve provvedere a mettere a disposizione della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine quanto è necessario per procedere al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza di cui all'articolo precedente ed alla rimozione dei rifiuti e di quant'altro non rimosso dai fruitori dell'area.

4. Nelle aree pubbliche, la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono procedere alle seguenti operazioni con le modalità ed i mezzi ritenuti da essi necessari:
 - a. all'immediata rimozione e/o distruzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'abusivo stazionamento, qualora non rimossi direttamente dai soggetti fruitori;
 - b. all'immediato smantellamento di manufatti abusivi oggetto di insediamento;
 - c. tramite l'Ente gestore della raccolta dei rifiuti, all'asportazione, contestualmente agli interventi di sgombero, dei rifiuti di ogni genere presenti nelle aree abusivamente occupate e, ove necessario, al ripristino di adeguate condizioni igienico-sanitarie dei siti.
5. Gli Uffici del Comune di Viareggio organizzano le risorse necessarie ad effettuare le operazioni di cui sopra e adottano i provvedimenti di specifica competenza.

Art.11

Giardini, parchi, aree verdi

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - c) transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
 - d) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
 - e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliare loro pietre, bastoni e simili;
2. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature, il cui uso deve rimanere all'interno dell'area a verde in cui l'attività è ubicata, ad esclusione dei veicoli conformi alle norme del Codice della strada.
3. I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature nolleggiate, di esporre al pubblico una tabella riportante l'elenco dei veicoli che non possono uscire dall'area in cui è ubicata l'attività e le norme a cui gli utilizzatori si devono attenere nell'uso del bene che gli viene noleggiato, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

Art.12

Utilizzo dei parchi giochi pubblici

1. All'interno dei parchi gioco devono essere rispettati i limiti di età dei fruitori per i quali i giochi sono stati costruiti e collaudati
2. Le predette aree devono essere utilizzate non prima delle ore 09 e non dopo le ore 22 di ogni giorno dell'anno, e nel periodo estivo dal 15 Giugno al 15 Settembre, non devono essere utilizzate dalle ore 13 alle ore 16.

Art.13

Utilizzo aree pubbliche per animali

1. Oltre alle norme già stabilite dal vigente Regolamento Comunale Tutela degli animali, le aree pubbliche appositamente attrezzate e delimitate, utilizzate per l'attività ludiche degli animali (sgambatoi) devono essere mantenute in ordine e pulite dai proprietari/conduttori degli animali, mediante la raccolta delle deiezioni degli animali e gli altri rifiuti che eventualmente siano prodotti.
2. Le predette aree devono essere utilizzate non prima delle ore 07 e non dopo le ore 22 di ogni giorno dell'anno, e nel periodo estivo dal 15 Giugno al 15 Settembre, non devono essere utilizzate dalle ore 13 alle ore 16.
3. Durante l'utilizzo deve essere consentito a tutti di usufruire di tale aree, e nel caso siano presenti animali che per la loro natura e carattere non sono compatibili tra loro, chi già usufruisce dell'area nel momento in cui sopraggiunge l'altro animale dovrà dare il cambio all'altro entro i venti minuti.
4. Nelle aree in cui associazioni o privati si siano resi disponibili gratuitamente e volontariamente, sottoscrivendo apposito atto con gli uffici competenti di questo Comune, a sovrintenderne la gestione, nel rispetto delle norme vigenti, e ad effettuare autonomamente lavori di piccola manutenzione, come, al solo titolo di esempio, il taglio dell'erba, la raccolta e la consegna all'ente gestore dei rifiuti prodotti nell'area, le persone che usufruiscono di tali aree devono rispettare il lavoro di tali volontari, conformandosi anche alle disposizioni relative alla gestione giornaliera delle predette aree che, eventualmente, tali volontari ritengono di dover adottare, dopo averle concordate con gli appositi uffici comunali.

Capo 2

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art.14

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.
4. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle vicinanze dello stesso e fin dove vi sono i rifiuti, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
5. I titolari degli esercizi, devono adottare tutte le misure disposte con specifiche ordinanze sindacali idonee ad impedire che l'area interessata dalla presenza dei loro avventori subisca danneggiamenti e che sia sporcato dai rifiuti provenienti da tali attività o dalla maggiore presenza umana attirata in quei luoghi dai loro servizi di somministrazione e/o intrattenimento.
6. Quando in una zona si sovrappongono più esercizi, gli obblighi di cui ai punti precedenti devono essere osservati in concorso tra loro da tutti gli esercizi interessati.
7. Per ottemperare agli obblighi dei commi precedenti, i titolari degli esercizi interessati possono stipulare una convenzione, singolarmente o in associazione tra loro, con l'ente gestore della raccolta dei rifiuti o comunque con altra ditta debitamente autorizzata a svolgere tale attività per conto terzi, che si assumerà la responsabilità di adempiere ai predetti obblighi al posto loro.
8. Tale convenzione, al momento dell'inizio dell'operatività della stessa, deve essere comunicata al Comando Polizia Municipale.
9. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai precedenti commi, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.
10. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, è vietato intralciare o mettere in pericolo, con ostacoli, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art.15

Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, non diminuire la

funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' proibito superare le recinzioni apposte dall'Autorità, o gettare o immergere oggetti nelle vasche e nelle fontane pubbliche.

Art.16

Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. E' vietato compiere atti o detenere materiale che possano costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
2. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre fumi o esalazioni moleste dirette verso luoghi pubblici o privati.

Art.17

Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose e fuochi, lanciare e gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati o fuori dei periodi in cui sono effettuati per tradizione popolare o religiosa.

Art.18

Lancio di oggetti

2. E' vietato gettare o abbandonare nelle vie e piazze oggetti che possono nuocere alla salute, offendere o lordare.
3. E' vietato lasciare sulle soglie delle abitazioni e sulle finestre deplianti ed altro materiale pubblicitario, ed è parimenti vietata l'introduzione del predetto materiale nelle cassette della posta dove il proprietario abbia predisposto un apposito raccoglitore per la pubblicità cartacea.

Art.19

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate che sia potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, o sui tetti, o sulle impalcature, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque, o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art.20

Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art.21

Manutenzione facciata, immobili, insegne, saracinesche ecc

2. Fatto salvo quanto determinato dal Regolamento Edilizio, le facciate delle costruzioni, le insegne, le saracinesche, le tende le verande ed i dehors e simili devono essere sempre conservate pulite e decenti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà obbligare a restaurare le fronti delle case, ed anche ordinare la riparazione o la sostituzione delle insegne, saracinesche e simili accessori.
4. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, compresa la rimozione di erbacce e simili al piede dei muri che delimitano gli immobili dal suolo pubblico, oltre quanto stabilito da art. 29 del Codice della Strada.

Art.22

Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il carico su pavimenti degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
2. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere eseguita a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
3. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione possono sempre essere sequestrati gli elementi incompatibili con la destinazione d'uso dei locali. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero.
5. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 44 c.8.

Art.23

Cautela contro la caduta di oggetti

1. E' vietato tenere sui parapetti o sui terrazzi ed in altre parti esterne delle case e dei muri, vasi, statue, e simili oggetti pesanti che non siano convenientemente assicurati.
2. E' vietato altresì innalzare o calare dalle finestre o balconi, dalle gru e dagli argani, mobili, materiali od oggetti omettendo di osservare tutte le cautele atte ad evitare pericoli per la pubblica incolumità e per le persone addette al lavoro, nonché le altre norme stabilite dal Regolamento occupazione spazi e aree pubbliche e del vigente Codice della Strada.

Art.24

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, ogni oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art.25

Esposizione di biancheria

1. E' vietato esporre biancheria alla vista degli utenti delle strade da finestre, balconi o terrazze.

Art.26

Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatti salvi le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali determinino danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo

- da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola o guinzaglio i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, così come individuati negli elenchi detenuti dalle autorità competenti, è vietato ai soggetti elencati nelle normative nazionali e regionali, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.
 3. Chiunque possieda un cane pericoloso, di cui al precedente comma, ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.
 4. Per la conduzione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali, dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri e di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.
 5. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
 6. La Polizia Municipale può prescrivere a chiunque detiene al qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
 7. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
 8. E' vietato far sgambare cani od altri animali circolando in bicicletta o su qualsiasi altro veicolo.

Art.27

Animali da sella e da tiro

1. Dentro l'agglomerato urbano, gli animali da sella o da tiro debbono essere condotti a passo d'uomo e non debbono essere mai abbandonati.

Art.28

Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' vietato salire, saltare, sostare o camminare, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Art.29

Nettezza del suolo e degli edifici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.3, è' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo edifici, beni e veicoli pubblici o privati ed il piano stradale.

Capo 3

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.30

Movimentazioni di oggetti e materiali

1. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore
2. L'amministrazione potrà prescrivere ulteriori limitazioni qualora particolari circostanze ne determinino la necessità.

Art.31

Abitazioni e altri luoghi privati

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco e comunque rimane salvo quanto previsto in apposito Regolamento Comunale dei Rumori.
2. Le attività domestiche che provocano rumori non possono essere esercitate dalle ore 22 alle ore 07 (fino alle ore 09 nei giorni festivi) in tutti i giorni di ogni anno con aggiunta della fascia oraria dalla ore 13 alle 16 nel periodo 1° Giugno – 30 Settembre.

Art.32

Apparecchi sonori a bordo di veicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia e a veicolo fermo.
3. E' vietata qualsiasi emissione di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione da veicoli a fini commerciali o privati.

4. Fanno eccezione al divieto di cui al precedente comma i veicoli utilizzati per diffondere messaggi istituzionali elettorali, politici, sindacali.
5. La pubblicità fonica è vietata su tutto il territorio comunale con l'eccezioni previste dall'art.21 comma 7 del Regolamento Comunale Pubblicità e Affissioni. Per l'omesso rispetto del divieto si applicano le sanzioni previste dal predetto Reg. PP.AA.

Art.33

Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo, nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso, i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché siano intermittenti, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in 5 minuti primi.
2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività, può essere disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del proprietario del veicolo.
3. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
4. E' istituito presso il Comando di Polizia Municipale un registro dei recapiti telefonici di persone reperibili per disattivare il sistema in caso si verificano condizioni anomale di funzionamento. I proprietari degli immobili in cui sono installati impianti di allarme possono comunicare al Comando e mantenere aggiornati tali dati, al fine di consentire, durante l'orario di servizio del Comando Polizia Municipale, un sollecito intervento onde evitare il prolungarsi del disturbo e prevenire responsabilità a loro carico.

Art.34

Attività ludiche/sportive

1. Nelle fasce orarie di cui all'art. 32 sono vietate le attività ludiche/sportive spontanee, in luoghi all'aperto, che producono rumori che possono arrecare disturbo alla cittadinanza.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando

eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Capo 4

Mestieri e attività lavorative

Art.35

Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art.36

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si espongano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza, e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone fisicamente separate dagli altri prodotti.

Art.37

Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni ai loro avventori.
4. Al fine di aumentare la fruibilità di tali servizio a favore del turismo, l'Amministrazione comunale, potrà stipulare convenzioni con le Associazioni di categoria, al fine di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta. Gi aderenti alle stesse Associazioni sono tenuti al rispetto di quanto concordato.

Art.38

Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti esposti, tende solari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili arredi, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune. Allo stesso modo devono essere autorizzate le esposizioni in ricordo di vittime di incidenti stradali.

Art.39

Esposizione di merci all'esterno dei negozi e pubblici esercizi

1. Non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merce o derrate all'esterno dei negozi se non in strade in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro e di igiene pubblica.
2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento occupazione spazi e aree pubbliche, può essere concessa l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, esclusivamente qualora la rimanente larghezza del marciapiede risulti superiore o uguale ai due metri.
3. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e in posizione corretta, in modo da non creare pericolo per i passanti.
4. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
5. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare evidente offesa alla decenza ed al decoro pubblico.
6. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art.40

Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

TITOLO III

SEGNALAZIONI E RECLAMI, SANZIONI, E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.41

Segnalazione o reclami

1. Chiunque presenti segnalazioni o reclami al Comando di Polizia Municipale, relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, deve riportare un recapito telefonico o un indirizzo e-mail dove ricevere le eventuali comunicazioni o per essere contattato per ulteriori approfondimenti.
2. Al termine degli accertamenti, il cittadino ha diritto a ricevere risposta con il medesimo mezzo con cui l'istanza è stata presentata.
3. Le segnalazioni vengono comunque verificate dagli uffici comunali competenti, anche se anonime, e se non sono rilevati elementi utili per proseguire negli accertamenti, la pratica viene definitivamente archiviata.
4. I contatti verbali intercorsi tra il cittadino ed il personale della Polizia Municipale incaricato della pratica devono essere annotati negli atti della pratica stessa . Il responsabile della pratica provvederà ad inoltrare risposta all'esponente entro giorni 60 dalla ricezione della segnalazione o reclamo da parte del Comando Polizia Municipale.

Art.42 **Sistema sanzionatorio**

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e della L.R.28 dicembre 2000 n.81.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Comandante della Polizia Municipale. I proventi sono destinati al Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con apposito provvedimento, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende di gestione servizi pubblici del Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.
6. Sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento i soggetti rientranti nell'art.4 commi 1 e 2 della Legge 689/81.

Art.43 **Sanzioni**

1. Ai fini della determinazione della sanzione si applica l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e la misura ridotta è definita negli importi sotto indicati.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 11 c.1 lett "c" e "d" e all'art.21 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 100,00-
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 160,00 –
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e art. 14, limitatamente al comma 3, e 38 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 200,00.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.4, 9 e art. 14, limitatamente ai commi 4,5 e 6, art. 11, limitatamente al comma 3, art. 21 in caso di procurato pericolo,artt. 22 e 36 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 300,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 80,00.
7. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui agli artt.44 e 45 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di €.300,00.
8. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 300,00.
9. In caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione in misura ridotta per tutti gli illeciti previsti dal presente regolamento è raddoppiata o comunque è fissata in €.450,00

Art.44

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, e menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Il trasgressore che rifiuti o comunque ometta di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 44 c.7. In caso di mancata ottemperanza, il Comune può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a propria cura e a spese dell'interessato.

Art.45

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Settore competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.44 c.7. In caso di mancata ottemperanza, il Comune può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a propria cura e a spese dell'interessato.